

LEGGE REGIONALE N. 8 DEL 07-08-2007 REGIONE SARDEGNA

Norme per l'istituzione di centri antiviolenza e case di accoglienza per le donne **vittime** di violenza.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA
N. 26
del 11 agosto 2007

Indice:

Articoli della Legge:

[1](#) [2](#) [3](#) [4](#) [5](#) [6](#) [7](#) [8](#) [9](#) [10](#) [11](#) [12](#) [13](#)

*Il Consiglio Regionale
ha approvato
Il Presidente della Regione
promulga*

la seguente legge:

ARTICOLO 1

Principi

1. La Regione autonoma della Sardegna riconosce che la violenza sulle donne è violenza di genere. Essa costituisce un attacco all'inviolabilità della persona ed alla sua libertà, secondo i principi sanciti dalla Costituzione e dalle vigenti leggi.

2. Alle **vittime** di violenza e ai loro figli minori è assicurato un sostegno per consentire loro di ripristinare la propria autonomia individualità e di riconquistare la propria libertà, nel pieno rispetto della riservatezza e dell'anonimato.



ARTICOLO 2

Finalità

1. La Regione, ai sensi della legge 4 aprile 2001, n. 154, e della legge 8 novembre 2000, n. 328, promuove e coordina iniziative per contrastare la violenza di genere intervenendo con azioni efficaci contro la violenza sessuale, fisica, psicologica e/o economica, i

maltrattamenti, le molestie e i ricatti a sfondo sessuale e non, in tutti gli ambiti sociali, a partire da quello familiare.

2. La Regione riconosce l'importanza dell'attività svolta dai centri anti violenza e dalle case di accoglienza già operanti nel territorio regionale, valorizza i percorsi di elaborazione culturale e le pratiche di accoglienza autonome ed autogestite dalle donne e garantisce la promozione di nuovi centri e/o case di accoglienza avvalendosi delle esperienze e delle competenze espresse localmente da enti, associazioni di volontariato e organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), che abbiano come scopo primario la lotta e la prevenzione della violenza sulle donne e i minori e la solidarietà alle **vittime** e che dimostrino di disporre di personale adeguato per i compiti predetti e di avere almeno tre anni di esperienza nello specifico settore.

3. La Regione favorisce e promuove interventi di rete di istituzioni, associazioni, organizzazioni, enti pubblici e privati o di competenze e figure professionali, per offrire alle donne, italiane o straniere, risposte differenziate rispetto al tipo di violenza subita, ai danni da questa causati ed ai conseguenti effetti.



ARTICOLO 3

Costituzione dei centri anti violenza e delle case di accoglienza

1. La Regione, al fine di garantire adeguata solidarietà, sostegno e soccorso alle donne **vittime** di violenza ed ai loro figli minori finanzia centri anti violenza e case di accoglienza.

2. I centri anti violenza e le case di accoglienza possono essere promossi:

- a) da enti locali singoli o associati;
- b) dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, che dimostrino di avere almeno tre anni di esperienza e di disporre di personale adeguato;
- c) di concerto, dai soggetti di cui alle lettere a) e b), d'intesa o in forma consorziata.

3. Alle strutture di cui al presente articolo possono ricorrere tutte le donne

vittime di violenza, sole o con figli minori, indipendentemente dal loro status giuridico o di cittadinanza.

4. I centri anti violenza e le case di accoglienza sono dotati di strutture adeguate e di personale specializzato, operano senza fini di lucro e in autonomia nelle metodologie, nella gestione e nelle modalità di rapporto con le istituzioni pubbliche o private; i centri e le case garantiscono l'anonimato della donna, salvo diversa decisione della donna stessa.

5. I centri anti violenza sono costituiti in numero massimo di otto, dislocati in ambito provinciale.

6. Le case di accoglienza sono aperte in centri che abbiano popolazione non inferiore ai 30.000 abitanti.

Nei comuni superiori ai 100.000 abitanti e nelle aree vaste può essere prevista l'apertura di più centri e case di accoglienza.

7. Il centro anti violenza può essere comprensivo o collegato a una casa di accoglienza che deve presentare caratteri di funzionalità e sicurezza sia per le donne che per i loro figli minori.

8. Le sedi dei centri anti violenza e delle case di accoglienza possono essere di proprietà pubblica, comunale, provinciale o regionale.

9. Ogni centro anti violenza e ciascuna casa di accoglienza sono retti da un regolamento autonomo interno che definisce il rapporto con le donne ospiti.



ARTICOLO 5

Case di accoglienza

1. Alle case di accoglienza e al personale, dotato di adeguata professionalità e comprovata esperienza nel settore, sono garantite la riservatezza e la sicurezza. Le case sono strutture di ospitalità temporanea per le donne ed i loro figli minori che si trovano in situazione di necessità o di emergenza; il personale coordina le ospiti nell'autogestione della casa.

2. Le case di accoglienza hanno la finalità di:

a) accogliere e sostenere donne in condizione di disagio per causa di

violenza sessuale o maltrattamenti in famiglia, assieme ai loro figli minori;

b) costruire cultura e spazi di libertà per le donne

vittime di gravi maltrattamenti;

c) dare valore alle relazioni tra donne anche in presenza di grave disagio.

3. L'accesso alle case di accoglienza avviene unicamente per il tramite del centro anti violenza, secondo le valutazioni ed i pareri espressi dall'equipe di accoglienza.



ARTICOLO 8

Assistenza garantita

1. La Regione emana norme perché i comuni garantiscano adeguata assistenza finanziaria alle donne che vengano a trovarsi nella necessità, adeguatamente documentata dal personale dei centri anti violenza, di abbandonare il proprio ambiente familiare e abitativo, in quanto **vittime** di stupri, violenze e abusi sessuali, fisici o psicologici e che si trovino nell'impossibilità di rientrare nell'abitazione originaria.

2. La Giunta regionale, ad integrazione di quanto previsto nell'articolo 14 della legge regionale 6 aprile 1989, n. 13, e successive modifiche e integrazioni, può finalizzare la riserva di alloggi per situazioni di emergenza abitativa a casi di donne **vittime** di violenze in famiglia laddove siano iniziati i relativi procedimenti giudiziari.